

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COSENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Beatrice Magarò ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. *omissis*/2013 promossa da:

SOCIETA' SRL E SOCI

ATTORI

CONTRO

BANCA

CONVENUTO

OGGETTO: nullità rapporto di mutuo e conto corrente e restituzione somme

CONCLUSIONI: Come in atti

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato la SOCIETA' SRL e SOCI, premesso che la SOCIETA' SRL intratteneva con la BANCA un rapporto di conto corrente ordinario avente n. *omissis*, nonché un mutuo fondiario per un importo di € 8.200.000,00 stipulato in data 13.02.06, convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Cosenza la BANCA, per ivi sentire accertare, in relazione al contratto di conto corrente, la nullità/inefficacia/invalidità delle pretese della banca per contrarietà alla legge 108/1996 sull'assunto che la somma di tutti gli oneri avrebbe superato il tasso soglia, per il mutuo fondiario, che ne fosse accertata la **nullità per il superamento del limite disposto dall'art 38 2° comma TUB**, chiedendo, altresì che anche per detto contratto fosse accertato **il superamento del tasso previsto dalla legge antiusura** e dichiarati, conseguentemente, non dovuti gli interessi e che fosse dichiarata la inefficacia e/o nullità delle fideiussioni prestate, in misura corrispondente alla accertata invalidità dei rapporti garantiti.

Si costituiva in giudizio la BANCA, la quale contestava le avverse deduzioni chiedendo il rigetto della domanda di cui deduceva l'infondatezza, nonché, in via riconvenzionale, la condanna degli istanti, al pagamento del saldo del conto corrente, aperto nel 2005, nella misura di € 187.199,21.

Espletata CTU contabile all'udienza del 16.02.18 la causa veniva trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

La domanda attorea è infondata e non può trovare accoglimento.

Va preliminarmente osservato che le censure degli istanti si limitano essenzialmente al rilievo del superamento del tasso soglia per entrambi i contratti, di conto corrente e di mutuo in

Sentenza, Tribunale di Cosenza, Giudice Magaro Beatrice, n. 1200 del 22 maggio 2018

essere tra la SOCIETA' SRL e l'Istituto di credito convenuto, oltre che alla dedotta nullità del mutuo per superamento del limite di finanziabilità di cui all'art.38 TUB.

Tanto premesso va evidenziato che trattasi di contratto di conto corrente sottoscritto in data successiva (21.02.05) alla introduzione dell'art. 25 del Decreto Legislativo n.342/99 , il quale inserendo un nuovo comma dall'art. 120 del D.lgs n.385/93, ha previsto la possibilità di stabilire mediante un'apposita delibera del Comitato Interministeriale per il credito e il risparmio, le modalità ed i criteri di produzione degli interessi su interessi, maturati nell'esercizio dell'attività bancaria, purché fosse rispettata la stessa periodicità sia nel conteggio sui saldi passivi sia su quelli attivi, principi recepiti dalla delibera CICR del 09.02.00, che all'art.2 comma 2 espressamente prevede che nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi scaduti .

La capitalizzazione degli interessi è quindi possibile, per i rapporti successivi all'entrata in vigore della Delibera CICR (1 luglio 2000), purché in ogni singolo contratto ci sia inserita una clausola che preveda la stessa periodicità del conteggio degli interessi attivi e passivi (prima del 2000 le banche applicavano trimestralmente gli interessi debitori e annualmente gli interessi creditori).

Nel caso di specie , peraltro, risulta, per come rilevato dallo stesso CTU (*omissis*), che la Banca si sia adeguata alla pari periodicità degli interessi attivi e passivi, anche considerato che, all'art.8 del regolamento dei contratti di conto corrente e servizi connessi, espressamente si dispone che i rapporti di dare e avere relativi al conto vengono regolati con identica periodicità, pattuita ed indicata nella comunicazione di apertura del conto consegnata dalla Banca e che il saldo risultante dalla chiusura periodica così calcolato produce interessi secondo le medesime modalità, dovendo, pertanto ritenersi conforme il rapporto di conto corrente in oggetto alla delibera CICR predetta.

Lo stesso CTU, le cui conclusioni meritano di essere condivise, avendo lo stesso dato conto ampiamente degli accertamenti effettuati, nonché della metodologia d'indagine utilizzata, ha accertato che al momento della pattuizione, non vi è stato superamento del tasso soglia previsto in materia antiusura, rilevato alla luce delle istruzioni fornite dalla Banca d'Italia.

Sul punto, infatti il CTU ha chiarito che la verifica *de qua* è stata condotta procedendo alla determinazione del tasso globale sulla scorta della formula riportata nelle istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge antiusura fornite nel 2009 dalla Banca d'Italia ed operando il confronto tra i risultati ottenuti e quelli contenuti nelle rispettive griglie trimestrali di riferimento, tempo per tempo vigenti, e pubblicate a mezzo di appositi Decreti Ministeriali.

Invero, per come chiarito dalla **Suprema Corte a sezioni unite, la verifica del superamento del tasso soglia va condotta avuto riguardo al momento della conclusione del contratto**, non potendo assumere rilievo la cosiddetta usurarietà sopravvenuta (cfr. Cass. Civ. 24675/17).

Nella sentenza predetta, infatti, la Suprema Corte ha affermato il principio secondo cui , allorché il tasso di interesse concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso di interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata per un tasso non eccedente tale soglia, quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata , per il solo fatto del sopraggiunto superamento del tasso soglia , contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto.

Da ultimo, deve ritenersi destituita di fondamento la dedotta nullità del contratto di mutuo per superamento del limite di finanziabilità, atteso che, a prescindere da ogni considerazione in merito all'effettiva prova del fatto che l'importo finanziato superi la soglia dell'80% dell'effettivo valore dell'immobile, non fornita nel caso di specie, comunque va osservato che la Banca d'Italia, in taluni casi specifici ha previsto una deroga a tale limite, stabilendo, in particolare, che **il limite di finanziabilità può essere elevato fino al 100% in presenza di garanzie integrative offerte dal cliente** (cfr. Comunicato della Banca d'Italia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.76 del Aprile 2005), precisando che costituiscono garanzie integrative le fideiussioni bancarie, le polizze fideiussorie, le garanzie rilasciate di enti di garanzia fidi, nonché la cessione di crediti verso lo stato.

Nel caso di specie, quindi, essendo **il finanziamento de quo munito di garanzia fideiussoria non si applica il limite previsto dall'art.38 predetto.**

Alla luce delle esposte considerazioni va rigettata la domanda attorea, dovendosi ritenere pienamente validi ed efficaci i contratti di mutuo e conto corrente in oggetto, nonché quello di fideiussione, accessorio rispetto ai contratti predetti, avendo, peraltro, gli istanti dedotto l'invalidità del rapporto fideiussorio solo nei limiti della ritenuta invalidità dei contratti principali dalla medesima garantiti.

Va, invece, accolta la domanda riconvenzionale, avendo il CTU accertato un credito in favore dell'Istituto di credito convenuto, quale saldo di corrente nella misura di € 187.174,21.

Da ultimo, va disattesa la domanda di condanna al risarcimento del danno per lite temeraria, ai sensi dell'art.96 c.p.c., non potendosi ritenere accertato che gli istanti abbiano agito in giudizio con mala fede o colpa grave.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

PQM

Il Tribunale di Cosenza, II sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: Rigetta la domanda attorea.

Accoglie la domanda riconvenzionale e, per l'effetto, condanna gli istanti al pagamento in favore dell'Istituto di Credito convenuto della somma di € 187.174,21, oltre interessi sino al soddisfo.

Condanna gli oppositori alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opposto che liquida in €

7.000,00 per compenso professionale, oltre iva, cpa e rimborso forfettario come per legge, nonché al pagamento degli esborsi di CTU per come liquidati nel corso del giudizio.

Cosenza, lì 22.05.18

Il Giudice
dott. Beatrice Magarò

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*